


Il Tribunale di Padova con sentenza in data 17.6.2004, per quanto rileva in questa sede, dichiarava Battistello Walter Pietro ed il cittadino cinese Hu Jian colpevoli entrambi del reato di cui all'art. 18, rispettivamente primo e secondo comma, del decreto legislativo 276/2003 (c.d. decreto Biagi), così riqualificata nei loro confronti l'originaria imputazione di cui agli artt. 81 e 110 c.p. - 1, commi 1, 3 e 5 Legge 23.10.1960 n. 1369, ed il Battistello, inoltre, del reato di cui all'art. 22, comma 10, del D. Lvo 285/98 (dal quale l' Hu Jian era stato prosciolto per intervenuta oblazione), reati loro averiti perché in concorso tra loro ed in maniera continuativa, il primo quale legale rappresentante della ditta "Cicli Douglas s.n.c." ed il secondo quale titolare della ditta "Bikes di Hu Jian", "rispettivamente affidavano l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dal secondo che, quale intermediario del primo, occupava alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno..." accert. in Giove di Jacco (Padova) il 7.2.2002 -

Riteneva il Tribunale, in conformità delle decisioni di questa Corte, che il decreto l. vo 10.9.2003 n. 276, entrato in vigore durante lo svolgimento del processo avanti al Tribunale, nonostante la espressa abrogazione della legge 1369/1960 stabilita dall'art. 85 del decreto Biagi, costituisse una "abrogatio sine abolitione" della precedente normativa, configurando una successione di leggi nel tempo regolata dall'art. 2, comma 3, c.p. -

In punto di fatto rilevava il Tribunale, sulla base degli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del lavoro, che la soc. "Bikes" svolgeva attività di somministrazione di mere prestazioni di lavoro poiché non aveva alcuna autonomia organizzativa e gestionale né assunzione di rischio d'impresa rispetto alla "Cicli Douglas" del Battistello, tanto che le due ditte erano poste su due piani dello stesso stabile di proprietà del Battistello; inoltre, la ditta dell' Hu Jian non aveva né ufficio amministrativo né propri strumenti di lavoro che erano invece concessi in prestito dalla "Cicli Douglas" ed anche la contabilità<sup>2</sup>



della due ditte era tenuta dallo stesso commercialista -

La "Bikes", in definitiva, si limitava ad assemblare i componenti consegnati dalla ditta madre, sua unica committente, con listino prezzi predisposto unilateralmente dalla "Cicli Douglas" -

Hu sostanzialmente quest'ultima aveva dato incarico al cittadino cinese Hu Jian di reclutare la manodopera fra i suoi connazionali, in prevalenza clandestini ed in nero (9 su 13) -

Per i reati in ordine ai quali era stata ritenuta la loro responsabilità il Tribunale condannava il Battistello, con attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena complessiva di 2.500 euro e l' Hu alla pena di 2.115 euro.

Peduesu entrambi gli imputati nei rispettivi ricorsi che per effetto dell'entrata in vigore della nuova normativa la legge 1369/1960 è stata interamente abrogata come espressamente disposto dall'art. 85 del decreto l. n. 276/03 e, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare n. d. p. nei confronti degli imputati in ordine alla violazione di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge 1369/1960 perché il fatto non è più previsto come reato -

Il ricorrente Hu Jian, in particolare, osserva come la nuova normativa (art. 4, comma 1, D. l. n. 276/2003) abbia come destinatario colui che eserciti senza autorizzazione una attività di agenzia, intendendosi per tale l'offerta di intermediazione al pubblico verso una cerchia indeterminata, pur se circoscrivibile, di soggetti sia per quanto concerne i lavoratori che i potenziali fruitori delle prestazioni stesse -

Infine, anche quanto alla determinazione della pena il ricorrente lamenta un calcolo errato per eccesso -

Il ricorrente Battistello da parte sua, nel sostenere anch'egli l'abrogazione totale della precedente disciplina, deduce la mancanza contestazione del fatto così come regolamentato dalla nuova normativa - Anche il Battistello lamenta poi la mancanza di

motivazione in ordine alla quantificazione della pena pecuniaria (2.500 euro di ammenda) nonché in ordine alla sua ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 22, comma 12, D. Lvo 286/98.

- Motivi della decisione -

Entrambi i ricorsi sono infondati.

In primo luogo, contrariamente alla tesi sostenuta dai ricorrenti, pur dopo l'espresa abrogazione della legge 23.10.1960 n. 1369 disposta dall'art. 85, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 10.9.2003 n. 276 (c.d. decreto Biagi), l'appalto di mere prestazioni di lavoro, già permessa ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 1369/1960 resta tuttora permessa ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 276/2003 in quanto qualificabile come somministrazione di lavoro esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti.

Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte (sez. III 14.11.2003, Mariniq; sez. III 29.1.2004, Pagnoni; sez. III 26.1.2005, Vasta), che il Collegio esordisce precisando, secondo cui la riforma Biagi "si pone in rapporto di continuità con la normativa precedente di cui alla legge 1369/1960 che vietava l'appalto ed il subappalto di mere prestazioni di lavoro, di modo che resta assoggettato a sanzione penale sia chi, nel vigore della precedente normativa, abbia esercitato attività non autorizzate di somministrazione di lavoro sia l'utilizzatore che sia ricorso alla somministrazione di lavoro fornita da soggetti non abilitati o al di fuori dei casi previsti dalla legge (art. 18, co. 1 e 2, D. Lvo 276/2003).

Sotto tale profilo va disatteso il rilievo difensivo del ricorrente Hv Jian secondo cui l'art. 18 del citato decreto legislativo abbia come esclusivi destinatari coloro che esercitano senza autorizzazione "una attività di agenzia", da intendersi come "offerta di intermediazione al pubblico" di tipo generalizzato, sia per quanto concerne i lavoratori che

i potenziali fruitori delle prestazioni lavorative -

Infatti, l'art. 18 del decreto l. vo - richiamando l'art. 4 che si  
 riferisce alle agenzie per il lavoro iscritte in apposito albo istituito pres-  
 so il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali lo svolgimento  
 delle attività di somministrazione, di intermediazione, ricer-  
 ca e selezione del personale - punisce chiunque svolga abusi-  
 vamente tali attività -

Non è fondata anche l'ulteriore doglianza del ricorrente Battis-  
 tello concernente l'asserita mancata contestazione del fatto  
 così come regolamentato dalla nuova disciplina poiché la con-  
 testazione riguarda l'intermediazione per l'esecuzione di  
 nuove prestazioni di lavoro già punibile ai sensi dell'art. 1  
 della legge 1369/1960 e tuttora punibile ai sensi dell'art. 18  
 del decreto l. vo 276/2003 -

È parimenti infondata l'asserita mancata indicazione di  
 elementi di prova a carico del Battistello in ordine alla sua re-  
 sponsabilità per il reato di cui all'art. 22, comma 10, D. L. vo  
 286/98 posto che l'occupazione dei lavoratori extracomunita-  
 ri porvi di permesso di soggiorno (non in tutto su tredici lavo-  
 ratori) alle sue effettive dipendenze, pure se formalmente assun-  
 ti dal cinese Hu Jian attraverso la ditta omonima di cui era  
 titolare, risulta accertata sulla base dei controlli effettuati dal  
 la polizia giudiziaria e dall'ispettorato del lavoro -

Sono infondate, infine, le doglianze dei ricorrenti in ordine al-  
 la determinazione della pena pecuniaria, posto che - quanto  
 all' Hu Jian - essa è stata fissata con corretto riferimento al  
 numero complessivo delle giornate lavorative svolte dai tredici  
 lavoratori illegalmente occupati nel periodo 7.2.2002-19.3.2002  
 e non già con riferimento alle sole due giornate sopra indicate  
 in cui vennero effettuati i controlli, mentre - quanto al Bat-



tistello la pena e' stata congruamente determinata in complessivi 2.500 euro di ammenda, essendo stata ritenuta la continuazione fra i due reati contestati al me<sup>o</sup> desimo e piu' grave il reato di cui all' art. 22, comma 10, D. lvo 286/98, punito con pena alternativa (arresto da Tre mesi ad un anno o ammenda da 1.032 a 3.098 euro).

Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali

Prova 1 febbraio 2005

Al Cancelliere est.

P. De Marco

Al Presidente